Allegato 3

Disciplina semplificata per il funzionamento del Sistema Indennitario per l'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ARG/elt 191/09 per l'anno 2011 e fino alla piena operatività del Sistema Informativo Integrato.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" e all'articolo 1 della delibera ARG/elt 4/08 e all'articolo 1 della delibera ARG/elt 42/08 e le seguenti definizioni:

- **Allegato B:** è l'allegato B della Deliberazione dell'Autorità ARG/elt 191/09 recante disposizioni relative all'istituzione di un "Sistema indennitario per l'esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso";
- **Autorità:** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- **Cassa:** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- **Corrispettivo CMOR**: è il corrispettivo applicato dall'Impresa distributrice ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato B;
- **Credito**: è il credito definito ai sensi del comma 2.1 dell'Allegato B;
- **Elementi identificativi dell'Esercente la vendita**: sono la ragione sociale e la partita IVA che identificano l'esercente la vendita;
- **Esercente la vendita:** è l'esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento che possono trovarsi nella condizione di Esercente la vendita Entrante o Esercente la vendita Uscente, ai sensi del presente Regolamento;
- **Esercente la vendita Entrante**: è l'esercente la maggior tutela che serve il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo o l'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo a decorrere dal primo giorno del mese successivo dalla richiesta di indennizzo;
- **Esercente la vendita Uscente**: è l'esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento che effettua la richiesta di indennizzo;
- **Gestore**: è il soggetto gestore del Sistema Indennitario che cura le componenti organizzative e funzionali inerenti i processi del Sistema Indennitario;
- **Flussi informativi:** sono le comunicazioni che devono essere effettuate, per l'operatività del Sistema Indennitario;
- **Impresa distributrice:** è l'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo;

- **Partecipanti al Sistema Indennitario:** sono i soggetti che operano nel Sistema Indennitario e, segnatamente, gli Esercenti la vendita, le Imprese distributrici e la Cassa;
- **Regolamento:** è il presente regolamento disciplinante le modalità di funzionamento del Sistema indennitario fino alla piena operatività del Sistema Informativo Integrato;
- **Sistema Indennitario:** è il sistema disciplinato ai sensi dell'Allegato B;
- **Sistema Informatico Integrato:** è il sistema informatico, introdotto dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti e dei dati identificativi dei clienti finali;
- **Sequenza di flussi informativi:** è il servizio applicativo di tipo informatico che implementa e controlla il corretto svolgimento di un processo.

Articolo 2
Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

2.1 Oggetto del presente Regolamento sono le modalità di funzionamento del Sistema Indennitario, in particolare:

a) la definizione dei flussi informativi mediante i quali i Partecipanti al Sistema Indennitario compiono gli atti e le comunicazioni previste dall'Allegato B.
b) i criteri per la gestione dei flussi informativi.

TITOLO II

Criteri per la gestione dei flussi informativi

Articolo 3
Disposizioni generali

3.1 I Partecipanti al Sistema Indennitario utilizzano i canali di comunicazione definiti dal Gestore.
3.2 Le modalità di comunicazione di cui al comma 3.1, il contenuto e lo scambio dei flussi informativi sono effettuati sulla base di specifiche tecniche definite dal Gestore. Tali specifiche indicano altresì le norme di sicurezza ed i livelli di servizio.
3.3 Il Gestore pubblica sul proprio sito *internet* le specifiche tecniche di cui al comma 3.2.
3.4 Le proposte di modifica delle specifiche tecniche sono predisposte dal Gestore che le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, ai Partecipanti al Sistema Indennitario fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.
3.5 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche vengono pubblicati sul sito *internet* del Gestore e trovano applicazione dalla data definita dal Gestore e comunque non prima di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 4
Registrazione dei Partecipanti al Sistema Indennitario

4.1 La registrazione al sistema informatico, attraverso cui i Partecipanti al Sistema Indennitario aderiscono alle modalità di comunicazione definite dal Gestore ai sensi del comma 3.1, è condizione necessaria ai fini della partecipazione al Sistema Indennitario.

4.2 Gli Esercenti la vendita che intendono partecipare al Sistema Indennitario devono richiedere la registrazione presentando una richiesta a mezzo raccomandata A/R, che deve:

a) essere redatta secondo un modello predisposto dal Gestore;
b) recare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si impegna tra l'altro, sotto la propria responsabilità:

- a trasmettere in modo tempestivo, secondo le modalità definite dal Gestore, informazioni veritiere;
- a richiedere l'ammissione solo per crediti per cui ricorrono tutte le condizioni di cui al comma 2.2 di cui all'Allegato B;
- indicare gli estremi per l'eventuale pagamento dell'indennizzo (coordinate bancarie in formato BIC-IBAN).

4.3 Le Imprese Distributrici e la Cassa devono comunicare al Gestore la registrazione al sistema informatico, a mezzo raccomandata A/R, presentando una dichiarazione secondo le medesime modalità di cui al comma 4.2, lettere a) e b), primo alinea.

4.4 Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta di registrazione di cui al comma 4.2, il Gestore comunica all'Esercenti la vendita l'accoglimento della richiesta medesima, e le credenziali di sicurezza per la gestione delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di cui al comma 3.2.

4.5 L'accoglimento della richiesta di registrazione abilita l'Esercente la vendita a presentare le richieste di indennizzo, a comunicare le richieste di annullamento o di sospensione dell'indennizzo di cui agli articoli 12 e 13 e a ricevere la comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9.

4.6 Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della registrazione di cui al comma 4.3, il Gestore comunica a ciascuna Impresa Distributrice e alla Cassa le credenziali di sicurezza per la gestione delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di cui al comma 3.2.

4.7 I Partecipanti al Sistema Indennitario sono tenuti a conformare i propri comportamenti ai fini dell'utilizzo del medesimo sistema agli ordinari principi di correttezza e buona fede. Nei casi in cui si rilevino comportamenti difformi da tali principi, il Gestore ne dà informativa all'Autorità secondo le modalità dalla medesima definite.

TITOLO III
Funzionamento del Sistema Indennitario

Articolo 5
Disposizioni generali

5.1 Il presente Titolo III disciplina le modalità, i contenuti e le tempistiche degli atti e delle comunicazioni che il Gestore e i Partecipanti al Sistema Indennitario compiono nell'ambito dello stesso.

5.2 I Partecipanti al Sistema Indennitario sono tenuti a verificare lo stato dei procedimenti del Sistema Indennitario di loro competenza con le modalità e le tempistiche definite dal Gestore ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 6
Contenuto della richiesta di indennizzo

6.1 La richiesta di indennizzo deve essere redatta secondo le specifiche tecniche di cui al comma 3.2 e presentata dall'Esercente la vendita Uscente al Gestore entro e non oltre i primi 3 (tre) giorni lavorativi di ciascun mese.

6.2 La richiesta di indennizzo, di cui al comma 6.1 deve contenere:

a) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del Credito, definiti al comma 6.3;
b) il valore del Credito, secondo quanto previsto ai sensi del comma 6.4;
c) il valore dell'indennizzo, determinato ai sensi del comma 6.5.

6.3 Per l'identificazione del cliente finale soggetto passivo del Credito, l'Esercente la vendita Uscente indica:

a) il codice fiscale o la partita IVA del cliente finale;
b) il POD di cui il cliente finale è titolare.

6.4 L'Esercente la vendita Uscente indica il valore del Credito determinato ai sensi dell'articolo 2.2 dell'Allegato B ~~evidenziando le modalità con cui ha provveduto al calcolo del medesimo valore.~~

6.5 Il valore dell'indennizzo viene calcolato dall'Esercente la vendita Uscente secondo la seguente formula:

$$C^{MOR} = \min\left(Credito, Fatt_{bim}\right) + C_{I-1}{}^{MOR}$$

dove:

: è il valore medio degli importi fatturati con riferimento 2 (due) mesi di erogazione della fornitura, calcolato come:

$$Fatt_{bim} = 60 \times \frac{Fatt}{Ng_{Fatt}}$$

con:

Fatt: importi fatturati al cliente finale relativi ad almeno due fatture consecutive emesse negli ultimi dodici mesi solari,

: numero dei giorni di fatturazione delle fatture prese in considerazione,

$C_{I-1}{}^{MOR}$: è l'eventuale valore del corrispettivo fatturato al cliente finale e non riscosso.

6.6 Nel caso di utilizzo della fattura di chiusura emessa dall'Esercente la vendita uscente successivamente alla data di *switching* o alla data indicata dall'esercente la vendita uscente nella comunicazione della sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita, ai sensi del comma 5.1 della delibera ARG/elt 42/08, l'importo fatturato da considerare corrisponde al valore complessivamente fatturato al lordo degli importi già versati dal cliente finale relativi alle fatture emesse a titolo di acconto.

6.7 È fatta salva la facoltà, per il Gestore, di richiedere all'Esercente la vendita uscente la documentazione comprovante il Credito per cui si richiede l'indennizzo, le relative modalità di calcolo e l'adempimento alle condizioni di cui all'articolo 2.2 dell'Allegato B.

Articolo 7
Presa in carico e verifica delle richieste di indennizzo

7.1 Per ciascuna richiesta di indennizzo, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal termine di cui al comma 6.1, il Gestore nel rispetto delle disposizioni dell'Allegato B:

a) verifica la completezza e conformità delle informazioni presentate dall'Esercente la vendita Uscente rispetto a quanto richiesto dall'articolo 6;
b) comunica all'Esercente la vendita Uscente:

- il numero di protocollo assegnato alla richiesta di indennizzo;
- il POD;
- il codice fiscale/partita Iva del cliente finale.

7.2 Nel casi di esito negativo della verifica di cui al comma 7.1, il Gestore comunica all'Esercente la vendita Uscente, entro il termine di cui al medesimo comma 7.1, che la richiesta di indennizzo non è stata accolta indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il codice fiscale/partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
- il motivo della incompletezza e/o non conformità.

Articolo 8
Gestione della richiesta di indennizzo

8.1 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 7.1, il Gestore comunica all'Impresa distributrice, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal termine di cui al medesimo comma, l'accoglimento della richiesta dell'indennizzo, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il codice fiscale/partita Iva del cliente finale titolare del punto di prelievo;
- il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).

8.2 A seguito della comunicazione di cui al comma 8.1, l'Impresa distributrice, entro la fine del mese in cui è pervenuta la comunicazione di cui al punto 8.1, comunica al Gestore:

a) gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Entrante indicando altresì:
    - il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
    - il POD;
b) l'eventuale impossibilità di identificare l'Esercente la vendita Entrante, indicando:
    - il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
    - il POD;
    - la causale, specificando uno dei motivi indicato al comma 8.3.

8.3 Il motivo che l'Impresa distributrice deve indicare nel caso di impossibilità di identificare l'Esercente la vendita Entrante deve essere uno tra quelli di seguito indicati:

- POD non presente nella banca dati dell'Impresa distributrice;
- POD non attivo;

- mancata corrispondenza tra l'associazione POD e codice fiscale/partita IVA comunicata dall'Esercente la vendita Uscente e le informazioni dell'Impresa distributrice.

8.4 L'Impresa distributrice comunica al Gestore, mensilmente ~~cadenza~~ , un rendiconto analitico di tutte le richieste di indennizzo accolte, contenente le seguenti informazioni:

a) la data di emissione della fattura, se emessa, nei confronti dell'Esercente la vendita Entrante contenente il corrispettivo indicando altresì:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
- il POD;
- l'Esercente la Vendita Entrante;
- l'importo relativo al corrispettivo ;

b) la data di versamento a Cassa, se effettuato, del corrispettivo C_{MOR} applicato all'Esercente la Vendita Entrante indicando altresì:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
- il POD;
- l'importo relativo al corrispettivo C_{MOR}.

8.5 La comunicazione di cui al comma 8.4 lettera b), conclude il flusso di comunicazioni dell'Impresa distributrice relativo alla richiesta di indennizzo.

8.6 Entro 7 (sette) giorni dal termine di cui al comma 8.2, a seguito del ricevimento degli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Entrante di cui al medesimo comma 8.2, lettera a), il Gestore comunica:

a) all'Esercente la vendita Entrante, che il cliente finale titolare del punto di prelievo da lui servito è oggetto della richiesta di indennizzo, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il codice fiscale/partita Iva del cliente finale titolare del punto di prelievo;
- il valore del corrispettivo , pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).
- il termine a partire dal quale è prevista, ai sensi del comma 4.8 bis dell'allegato B, l'applicazione del corrispettivo da parte dell'impresa distributrice all'esercente la vendita entrante.

b) alla Cassa le seguenti informazioni:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Uscente;
- la ragione sociale e la partita IVA dell'Impresa distributrice;
- il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).

c) all'Esercente la vendita Uscente che la sua richiesta di indennizzo è stata accolta indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il valore dell'indennizzo, pari a quello identificato ai sensi del comma 6.2, lettera c).

8.7 Entro 7 (sette) giorni dal termine di cui al comma 8.2, a seguito della comunicazione di impossibilità ad individuare l'Esercente la vendita Entrante di cui al medesimo comma 8.2, lettera b), il Gestore comunica all'Esercente la vendita Uscente che la sua richiesta di indennizzo non è stata accolta indicando la motivazione di cui al comma 8.3.

Articolo 9
Gestione dei casi di successivo pagamento del Credito da parte del cliente finale e obblighi informativi in capo alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita

9.1 L'Esercente la vendita Uscente, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 6.1 lettera a) dell'Allegato B, comunica, entro 2 (due) giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento da parte del cliente finale, al Gestore l'annullamento della richiesta di indennizzo indicando:

a) il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
b) il POD;
c) l'informazione relativa alla riscossione dell'indennizzo, qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo;
d) l'informazione relativa alla mancata riscossione dell'indennizzo, qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo.

9.2 La comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b) dell'Allegato B deve essere effettuata dall'Esercente la vendita Uscente, entro 2 (due) giorni dall'avvenuta restituzione, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
- il POD;
- la data di restituzione dell'indennizzo al cliente finale.

9.3 Qualora si verifichi la condizione di cui al comma 9.1, lettera d), il Gestore, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'annullamento di una richiesta di indennizzo comunica alla Cassa, all'Impresa distributrice e all'Esercente la vendita Entrante l'annullamento della richiesta di indennizzo, indicando :

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
- il POD.

9.4 Con cadenza mensile l'Impresa distributrice comunica un rendiconto analitico al Gestore, con riferimento a ciascuna pratica per cui è stato richiesto l'annullamento della richiesta di indennizzo, indicando le seguenti informazioni:

a) il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
b) il POD;
c) gli indennizzi stornati all'esercente la vendita entrante ai sensi del comma 6.6 , lettera a, dell'Allegato B;
d) la sospensione degli indennizzo all'esercente la vendita entrante ai sensi del comma 6.6 lettera b, dell'Allegato B.

Articolo 10
Obblighi di comunicazione in capo a Cassa

10.1 Con cadenza mensile -la Cassa comunica al Gestore un rendiconto analitico, con riferimento a ciascuna pratica per cui è stato richiesto l'annullamento della richiesta di indennizzo, di cui al comma 6.1 lettera a) dell'Allegato B, indicando le seguenti informazioni:

a) il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
b) il POD;
c) le restituzioni dell'indennizzo alle impresa distributrice ai sensi del comma 6.7, lettera a), dell'Allegato B.

10.2 La Cassa è tenuta a comunicare al Gestore, con cadenza settimanale , il rendiconto analitico delle attività svolte indicando, con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1, lettera b);
- il POD;
- gli elementi identificativi dell'Esercente la vendita Uscente;
- il valore del corrispettivo CMOR eventualmente incassato;
- il valore dell'indennizzo eventualmente versato.

Articolo 11
Trattamento dei dati

11.1 I dati oggetto del presente Regolamento saranno gestiti e trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed adottando le misure di sicurezza di cui all'Allegato B del medesimo decreto legislativo.

Articolo 12
Gestione dei casi di annullamento delle richieste di indennizzo a seguito della sopravvenuta disattivazione o della richiesta di disattivazione del punto di prelievo e obblighi informativi in capo alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita.

12.1 L'Esercente la vendita Entrante:

a) qualora si verifichino le condizioni indicate al comma 6.1 lettera b) dell'Allegato B, comunica la richiesta di annullamento dell'indennizzo al Gestore, tra il primo ed il terzo giorno lavorativo del sesto mese dal termine di cui all'articolo 6.1 del Regolamento;
b) qualora si verifichino le condizioni indicate al comma 6.16 dell'Allegato B, comunica la richiesta di annullamento dell'indennizzo al Gestore, tra il primo ed il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data di disattivazione.

12.2 Le richieste di annullamento dell'indennizzo, di cui al comma 12.1, lettere a) e b), sono formulate indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- la causale per cui ricorrono le condizioni di annullamento, indicando se la richiesta è comunicata ai sensi dell'art. 6.1, lettera b) dell'Allegato B o se è presentata ai sensi dell'art. 6.16 del medesimo Allegato B.

12.3 Per ciascuna richiesta di cui al comma 12.1, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dai termini di cui al medesimo comma lettere a) e b), il Gestore verifica la completezza delle informazioni presentate dall'Esercente la vendita Entrante rispetto a quanto richiesto dal comma 12.2, la

conformità dei tempi di presentazione della richiesta di annullamento dell'indennizzo e la corrispondenza tra il codice POD e il numero di protocollo.

12.4 Nei casi di esito negativo della verifica di cui al comma 12.3, il Gestore comunica all'Esercente la Vendita Entrante, entro il termine di cui al medesimo comma 12.3, il non accoglimento della richiesta indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il motivo della incompletezza e/o non conformità.

12.5 L'Esercente la Vendita Entrante, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente comma 12.4, può rettificare le richieste di annullamento non accolte mediante una nuova comunicazione delle stesse corrette e sulle quali il Gestore provvede ad effettuare i controlli di cui al comma 12.3.

12.6 In caso di esito positivo delle verifica di cui al comma 12.3, il Gestore comunica all'Impresa distributrice, entro e non oltre 9 giorni lavorativi dai termini di cui al comma 12.1 lettera a) e b), la richiesta di annullamento dell'indennizzo al fine di effettuare le verifiche di cui all'articolo 6.4bis lettera b) dell'Allegato B, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il codice fiscale/la partita Iva del cliente finale per il quale è stato richiesto l'indennizzo;
- l'esercente la vendita entrante che ha richiesto l'annullamento dell'indennizzo;
- la causale della richiesta di annullamento dell'indennizzo comunicata dall'esercente la vendita entrante.

12.7 A seguito della comunicazione di cui al comma 12.6, l'Impresa distributrice entro la fine del mese in cui è pervenuta la comunicazione medesima, comunica al Gestore l'esito della verifica indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- l'esito della verifica effettuata con riferimento allo stato del punto di prelievo al primo giorno del mese medesimo;
- la causale, indicando uno degli esiti riportati al comma 12.8.

12.8 L'impresa distributrice è tenuta ad indicare come causale della verifica di cui al comma 12.7 uno dei seguenti esiti:

a) in caso di esito positivo:
   - mancata corrispondenza tra l'associazione POD e codice fiscale/partita IVA comunicato dal Gestore, ai sensi del comma 12.6, e le informazioni dell'Impresa distributrice;
   - POD disattivato, specificando uno dei casi di cui all'art. 6.1 lettera b) dell'Allegato B;
   - POD oggetto di una richiesta di disattivazione, specificando uno dei casi di cui all'art. 6.1 lettera b) dell'Allegato B.

b) in caso di esito negativo:
   - POD associato ad un Esercente la vendita differente dal richiedente l'annullamento dell'indennizzo;
   - POD non disattivato e non oggetto di richieste di disattivazione in corso.

12.9 In caso di esito negativo nella comunicazione di cui al comma 12.7, entro 7 giorni dal termine di cui al medesimo comma 12.7, il Gestore provvede a comunicare all'Esercente la vendita entrante, il rigetto della richiesta di annullamento dell'indennizzo, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- la causale del rigetto.

12.10 In caso di esito positivo, entro 7 giorni dal termine di cui al comma 12.7, il Gestore provvede a comunicare alla Cassa, all'Esercente la vendita Uscente e all'Esercente la Vendita Entrante l'annullamento dell'indennizzo, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- la causale di annullamento.

12.11 Con cadenza mensile l'Impresa distributrice, ai sensi dell'articolo 6.7bis dell'Allegato B, comunica un rendiconto analitico al Gestore di tutti i non applicati per annullamento del relativo indennizzo richiesto dall'esercente la vendita entrante, indicando per ciascun non applicato:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD.

Articolo 13

Gestione dei casi di sospensione delle richieste di indennizzo a seguito della sopravvenuta sospensione o della richiesta di sospensione del punto di prelievo e obblighi informativi in capo alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita.

13.1 L'Esercente la vendita Entrante, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 6.9 dell'Allegato B, comunica al Gestore, tra il primo ed il terzo giorno lavorativo del sesto mese dal termine di cui all'articolo 6.1 del Regolamento, la richiesta di sospensione dell'indennizzo indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- la causale per cui ricorrono le condizioni per la sospensione dell'indennizzo, indicando se il punto è sospeso o è oggetto di una richiesta di sospensione.

13.2 Per ciascuna richiesta di cui al comma 13.1, entro e non oltre tre giorni lavorativi dal termine di cui al medesimo comma, il Gestore verifica la completezza delle informazioni presentate dall'Esercente la vendita Entrante rispetto a quanto richiesto dal comma 13.1, la conformità dei tempi di presentazione della richiesta di sospensione e la corrispondenza tra il codice POD e il numero di protocollo.

13.3 Nei casi di esito negativo della verifica di cui al comma 13.2, il Gestore comunica all'Esercente la Vendita Entrante, entro il termine di cui al medesimo comma 13.2, il non accoglimento della richiesta indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il motivo della incompletezza e/o non conformità.

13.4 L'Esercente la Vendita Entrante, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente comma 13.3, può rettificare le richieste di sospensione non accolte mediante una nuova comunicazione delle stesse corrette e sulle quali il Gestore provvede ad effettuare i controlli di cui al comma 13.2.

13.5 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 13.2, il Gestore comunica all'Impresa distributrice, entro e non oltre 9 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 13.1, la richiesta di sospensione al fine di effettuare le verifiche di cui all'articolo 6.10 dell'Allegato B, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il codice fiscale/la partita Iva del cliente finale per il quale è stato richiesto l'indennizzo;
- l'esercente la vendita entrante che ha richiesto la sospensione dell'indennizzo;
- la causale della richiesta di sospensione dell'indennizzo comunicata dall'esercente la vendita entrante.

13.6 A seguito della comunicazione di cui al comma 13.5, l'Impresa distributrice entro la fine del mese in cui è pervenuta la comunicazione di cui al punto 13.5, comunica al Gestore l'esito della verifica indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- l'esito della verifica ai sensi del comma 6.9 dell'Allegato B;
- la causale, indicando uno degli esiti riportati al comma 13.7.

13.7 L'impresa distributrice è tenuta ad indicare come causale della verifica di cui al comma 13.6 uno dei seguenti esiti:

a) in caso di esito positivo:
- POD sospeso;
- POD oggetto di una richiesta di sospensione in corso.

b) in caso di esito negativo:
- POD attivo non oggetto di richieste di sospensione in corso.

13.8 In caso di esito negativo nella comunicazione di cui al comma 13.6, entro 7 giorni dal termine di cui al comma 13.6, il Gestore provvede a comunicare all'Esercente la vendita entrante, il rigetto della richiesta di sospensione dell'indennizzo, indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD;
- il motivo del rigetto.

13.9 In caso di esito positivo, entro 7 giorni dal termine di cui al comma 13.6, il Gestore provvede a comunicare all'Esercente la vendita Uscente e all'Esercente la vendita Entrante la sospensione dell'indennizzo, indicando:
- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD.

13.10 Con cadenza mensile l'Impresa distributrice comunica un rendiconto analitico al Gestore di tutti i di cui ha sospeso l'applicazione in seguito alla richiesta di sospensione dell'indennizzo dell'esercente la vendita entrante, ai sensi dell'articolo 6.13 dell'Allegato B, indicando per ciascun sospeso:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD.

13.11 Nei casi previsti dal comma 6.14 dell'allegato B, l'impresa distributrice entro la fine del mese in cui è prevista la riattivazione del punto di prelievo o in cui è revocata la richiesta di sospensione della fornitura, è tenuta a comunicare al Gestore le variazioni dello stato del punto di prelievo intercorse indicando:

a. il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
b. il POD;
c. la data di variazione;
d. la causale, specificando se si tratta di:

- riattivazione del POD su stesso esercente la vendita
- riattivazione del POD su altro esercente la vendita
- di revoca della richiesta di sospensione della fornitura.

13.12 Il Gestore entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 13.11 procede alla revoca della sospensione dell'indennizzo comunicandola all'Esercente la vendita Entrante e all'Esercente la vendita Uscente indicando:

- il numero di protocollo di cui al comma 7.1 lettera b);
- il POD
- la causale di revoca.

13.13 L'impresa distributrice, nell'ambito del rendiconto analitico comunicato mensilmente al Gestore di cui al comma 8.4, evidenzia gli importi dei applicati relativi agli indennizzi le cui richieste di sospensione sono state revocate ai sensi dell'art. 6.14 dell'Allegato B.

Articolo 14
Obblighi informativi in capo agli esercenti la vendita entranti

14.1 Con cadenza mensile l'Esercente la Vendita Entrante comunica, ai sensi dell'art. 9.2 dell'Allegato B, un rendiconto sintetico al Gestore, con riferimento all'insieme delle pratiche per cui è stata richiesta l'applicazione del corrispettivo , indicando le seguenti informazioni:

a) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi che l'impresa distributrice ha applicato o che è previsto che applichi;
b) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi fatturati e da fatturare al cliente finale;
c) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi fatturati al cliente finale e non riscossi;
d) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi per i quali il cliente finale è stato costituito in mora;
e) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi per i quali è stata richiesta la sospensione del punto di prelievo per morosità del cliente finale.

Articolo 15
Disposizioni finali

15.1 Il Gestore pubblica sul proprio sito internet il modello per la registrazione al Sistema Indennitario di cui al comma 4.2, lettera a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera ARG/elt 219/10.

15.2 Le informazioni relative al Sistema Indennitario sono conservate per un periodo di 5 (cinque) anni solari successivi a quello di immissione delle stesse nel Sistema Informatico, al fine di renderle accessibili all'Autorità, secondo le modalità dalla medesima definite.